

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, BATTELLO, MAFFIOLETTI, IMBRIACO, SALVATO, ZUFFA, IMPOSIMATO, MACIS, RANALLI, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, DIONISI, MERIGGI e TORLONTANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1989

Norme contro il traffico di stupefacenti

ONOREVOLI SENATORI. – Il traffico di stupefacenti costituisce uno dei fenomeni più sconvolgenti dell'ultimo decennio. Condiziona il destino di migliaia di giovani non solo in Italia, ma in tutti i Paesi più sviluppati. Accumula fortune immense costituendo in molti Paesi un vero e proprio pericolo per la democrazia.

Sino a qualche anno fa, il mercato era caratterizzato da una presenza pressochè esclusiva dell'eroina e del fenomeno della narco-finanza, degli arricchimenti spaventosi legati appunto al traffico di queste sostanze. Oggi sono intervenute due importanti modificazioni. Compare in misura sempre più massiccia la cocaina e la narco-finanza si sta trasformando in narco-politica, in costruzione di fortune politiche sulla base del traffico di

stupefacenti nonchè in utilizzazione della droga come strumento di pressione nelle relazioni internazionali.

I sequestri di cocaina sono passati dai 126 chili del 1986, ai 327 chili del 1987, ai 460 chili dei primi sei mesi del 1988. Negli stessi periodi i sequestri di eroina sono stati stazionari: 330 chili nel 1986, 323 chili nel 1987, 352 chili nel primo semestre del 1988. Il fenomeno si è riprodotto anche in altri Paesi. Negli Stati Uniti si è passati, nell'ultimo biennio, all'aumento del 50 per cento circa dei quantitativi di cocaina sequestrati (da 27 mila a 37 mila chili) mentre i sequestri di eroina sono rimasti stabili attorno ai 380 chili. I dati sono analoghi per la Spagna: 440 chili di cocaina sequestrati da gennaio a giugno 1987, 2.600 chili nello

stesso periodo di quest'anno. Anche lì i sequestri di eroina sono stabili. Ciò significa che la cocaina si aggiunge all'eroina senza prenderne il posto. Secondo gli esperti si sequestra, in genere, il 10 per cento delle sostanze in circolazione; per farsi un'idea, non lontana dal vero, dei quantitativi di stupefacenti in circolazione occorre moltiplicare per dieci le cifre relative ai sequestri.

Anche per la narco-politica è opportuno lasciar parlare i fatti. I giornali di tutto il mondo hanno scritto del generale Noriega, che avrebbe costruito il suo potere politico utilizzando le ricchezze provenienti dai traffici di cocaina. Il *New York Times* del 4 gennaio 1985 ha denunciato le complicità tra trafficanti di cocaina e militari al potere in Paraguay. Il 19 maggio 1988, *El Pais*, ha raccontato la storia del colonnello Rigoberto Regalado, membro dell'Alto comando dell'esercito dell'Honduras, sorpreso e arrestato a Miami in Florida, con più di 10 chili di cocaina. Per ottenere la liberazione del proprio commilitone gli alti ufficiali dell'Honduras avrebbero minacciato di far mancare ai *contras* il loro indispensabile sostegno. I trafficanti del «Cartello di Menedellin», che controllano l'80 per cento del traffico di cocaina, hanno proposto al governo boliviano la cancellazione di tutto il debito estero boliviano: 5 mila milioni di dollari.

Una gran parte della produzione nel cosiddetto triangolo d'oro è nelle mani di Khum Sha, capo militare e politico di una zona ai confini tra Birmania e Thailandia, con un esercito che pare raccolga circa 10 mila uomini. I quotidiani hanno recentemente informato di un altro aspetto della narco-politica. Il governo militare di Rangoon non ostacolerà la produzione di oppio per ritorsione contro gli Stati Uniti che avrebbero fatto mancare aiuti e mezzi sinora offerti in cambio della repressione interna del traffico. Tali aiuti sono stati sospesi non per capriccio ma per protesta contro le durissime repressioni degli oppositori politici interni, poste in atto in Birmania. Secondo fonti diplomatiche nella città di Rangoon sarebbero state passate per le armi in quest'anno almeno 3.000 persone.

Di qui la ritorsione, che potrà avere effetti tragici per l'Occidente a partire dal 1989.

Gli effetti della narco-politica sull'espansione del traffico degli stupefacenti sono enormi. Produzione, raffinazione, commercializzazione ed esportazione della sostanza avvengono senza rischi. I trafficanti stranieri possono prendere cittadinanze di comodo e contare su potenti protezioni in caso venga chiesta l'estradizione. Sorgono banche disposte a chiudere un occhio o tutti e due sul tipo di danaro che affluisce e che di lì può ripartire pulito per qualsiasi altro istituto bancario.

D'altra parte il «lavaggio» del denaro sporco non lo fanno solo le banche di paesi sospetti. Un'azione coordinata franco-statunitense ha portato all'arresto di quattro importanti dirigenti della Banca di Credito e di Commercio Internazionale lussemburghese, con filiali in 72 paesi ed un bilancio di 20 miliardi di dollari, al 173° posto tra le grandi banche di tutto il mondo. I quattro avevano utilizzato la banca per il «lavaggio» di ingentissime quantità di danaro sporco. In Italia è sotto inchiesta l'Italtrade, finanziaria dell'agenzia per il Mezzogiorno, l'ex Cassa, che avrebbe sostenuto gli affari di Michelangelo Ajello, ex sindaco di Bagheria, accusato di essere un importante aderente ad organizzazioni mafiose: il giro di affari sarebbe stato di oltre dieci milioni di dollari.

In Svizzera è recentemente venuto alla luce un traffico di danaro proveniente dalla vendita di stupefacenti. La Procura di Bellinzona ha diffuso l'8 novembre 1988 un comunicato stampa dal quale si desume che istituti svizzeri hanno costituito negli ultimi anni il terminale per il riciclaggio di enormi quantitativi di danaro (tra l'altro 30 milioni di dollari provenienti dalla California e 1 miliardo e mezzo di franchi svizzeri depositati da due soli trafficanti).

È significativo che la scoperta sia stata possibile grazie alla collaborazione tra autorità svizzere, statunitensi, turche, italiane.

Chi domina questi traffici, chi può accumulare tanto danaro, non può non avere una propria «cultura politica», un proprio modo di vedere i suoi rapporti con lo Stato, la democrazia, i partiti politici. E suo obiettivo non sarà certo quello di lavorare per una democrazia efficiente, per una magistratura rapida e coraggiosa, per una polizia professionalizzata,

per servizi socio-sanitari che strappino i giovani dalla droga, per partiti politici che si battono contro gli stupefacenti. Suo obiettivo sarà l'indebolimento delle istituzioni democratiche, la corruzione dei deboli, l'eliminazione fisica di chi combatte con efficacia questa battaglia. I grandi assassini che in pochi anni hanno devastato la Sicilia, da Terranova a Costa, a Chinnici, a Ciaccio Montalto, Basile, Giuliano, Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa, Fava, Cassarà, Montana, Mondo e tanti altri non sono stati commessi da sparute cosche di quartiere: sono la manifestazione di una volontà di dominio economico e politico che giunge ad uccidere quando incontra sulla sua strada tenaci avversari. In alcune cittadine della Sicilia, della Calabria e della Campania i *clan* mafiosi e camorristi sono giunti ad imporre, ottenendole, le dimissioni di sindaci, assessori e qualche volta interi consigli comunali; in vaste aree del Paese spadroneggiando sugli enti locali, sulla spesa pubblica, sui settori delle istituzioni e di partiti di governo.

L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia, nell'audizione del 15 novembre 1988 davanti alla «Commissione antimafia», ha esplicitamente denunciato il quasi completo controllo del territorio che le organizzazioni mafiose hanno in Sicilia, Calabria e Campania.

Passando all'illustrazione del testo, va detto che esso consta di 18 articoli, riguarda solo il traffico di stupefacenti e costituisce la sintesi di quanto hanno proposto in questi ultimi tempi i maggiori organismi per la lotta nazionale ed internazionale contro il traffico, tra i quali un ruolo significativo ha il nostro servizio centrale antidroga.

Gli articoli da 1 a 5 contengono nuove disposizioni incriminatrici.

L'articolo 1 definisce il traffico di sostanze stupefacenti e la nozione di delitti attinenti al traffico di stupefacenti; l'articolo 2 punisce chi esercita il traffico come componente di un'associazione. La pena è molto elevata perchè non si tratta di un semplice concorso di più persone nello spaccio. È necessario che ci sia un'associazione e quindi elementi oggettivi che facciano desumere inequivocabilmente la predisposizione di mezzi ed una certa continuità di azioni criminali. In mancanza di tali

requisiti il colpevole sarà punito a norma dell'articolo 71 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975.

L'articolo 2 prevede anche una cospicua diminuzione della pena per il trafficante che cooperi con l'autorità giudiziaria. È peraltro stabilito, per evitare applicazioni che favoriscano i soggetti che hanno rivestito ruoli dirigenti e che perciò sono in grado di fornire informazioni più significative, che nel graduare la diminuzione della pena si tiene conto dei compiti svolti dall'imputato all'interno dell'associazione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano forme diverse di riciclaggio del danaro proveniente dal traffico. L'articolo 3 punisce l'investimento del danaro; l'articolo 4 punisce il riciclaggio vero e proprio estendendo al traffico di stupefacenti la ipotesi attualmente prevista dall'articolo 648-bis del codice penale.

L'articolo 5 contiene una disposizione del tutto nuova, relativa al controllo delle sostanze che servono per la raffinazione degli stupefacenti. Alcuni dati internazionali dimostrano che esiste uno stretto rapporto tra la circolazione di queste sostanze e la produzione di stupefacenti. Solo il 10 per cento dell'etere acetico (sostanza usata per la produzione di cocaina) importato dalla Bolivia viene destinato a produzioni legali. Il Messico, tra i massimi produttori di cocaina, ha aumentato dal 1983 al 1986 del 1160 per cento le importazioni di queste sostanze. In Italia la circolazione di queste sostanze è assolutamente libera e ciò non può non favorire la raffinazione e quindi la circolazione e il traffico. Il controllo, invece, dovrebbe rendere più difficile la circolazione di tali sostanze e quindi danneggiare i produttori di stupefacenti.

L'articolo 6 estende al traffico di stupefacenti le disposizioni della legislazione antimafia.

L'articolo 7 prevede, tra l'altro che i beni mobili sequestrati e confiscati (automobili, contanti) possano essere assegnati al Servizio centrale antidroga, su richiesta di quest'ultimo. I beni immobili sequestrati possono invece essere assegnati a comunità, enti, associazioni che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti (articolo 7, comma 7).

L'articolo 8 prevede che in ogni caso di

sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope l'autorità procedente è tenuta ad inviare un campione delle sostanze sequestrate al Servizio centrale antidroga per le analisi di laboratorio.

Gli articoli 9 e 10 prevedono alcune misure in grado di conferire maggiore efficacia all'iniziativa delle forze di polizia. È prevista, nelle indagini sul traffico, la possibilità di rinviare la perquisizione, il sequestro, il fermo e l'arresto nonché la possibilità di effettuare acquisti controllati di sostanze stupefacenti. Nel primo caso il potere autorizzativo è posto in capo all'autorità giudiziaria. Solo il magistrato, garante della legalità, può infatti effettuare, grazie alla sua indipendenza da qualsiasi altro potere, quel delicato bilanciamento tra costi e benefici che presiede alla scelta tra l'autorizzazione e diniego. L'acquisto simulato, invece, che costituisce una specifica operazione di polizia giudiziaria è effettuato direttamente da quest'ultima, su disposizione del direttore del Servizio Centrale Antidroga. Dell'acquisto dev'essere immediatamente informata l'Autorità giudiziaria.

L'articolo 11 prevede le perquisizioni e i sequestri a bordo di imbarcazioni anche fuori delle acque territoriali.

Gli articoli 12 e 13 estendono al traffico di stupefacenti i poteri di polizia già oggi previsti per i più gravi delitti.

L'articolo 12 inserisce i delitti attinenti al traffico di stupefacenti tra quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale. Ciò consentirà al Ministro dell'interno, di acquisire copia degli atti giudiziari per la migliore prevenzione del traffico. Altro effetto di questa modifica dell'articolo 165-ter è la possibilità di effettuare, a norma dell'articolo 226-sexies, intercettazioni preventive di comunicazioni e conversazioni telefoniche.

L'articolo 13 consente di compiere indagini in istituti bancari, su delegazione dell'attività giudiziaria, quando si tratti di delitti attinenti al traffico di sostanze stupefacenti. Tale possi-

bilità è oggi prevista per i reati di terrorismo compiuti dalla criminalità organizzata. L'estensione si è resa necessaria perchè può accadere, in una prima fase dell'indagine, che non sia chiaro se ci si trovi di fronte ad episodi di criminalità organizzata; d'altra parte la genericità di queste espressioni ha consigliato di estendere espressamente l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale a tutti i delitti che attengono al traffico di stupefacenti.

L'articolo 14 consente al Servizio centrale antidroga di dotarsi di propri uffici all'estero. A tal fine l'organico degli esperti (80) di cui può per varie ragioni avvalersi presso l'Amministrazione degli affari esteri, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è aumentato di cento unità, costituite appunto da esperti designati dal Servizio centrale antidroga.

L'articolo 15 consente la punibilità in Italia dei delitti di traffico, riciclaggio e ricettazione (limitatamente al traffico di stupefacenti), anche se commessi all'estero, se il colpevole è cittadino italiano o si trova in Italia.

L'articolo 16 impegna il Governo a svolgere specifiche attività sul piano internazionale e a riferire sollecitamente alle Camere sulle iniziative assunte e sui risultati conseguiti.

L'articolo 17 prevede criteri per la formazione e la specializzazione del personale della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

L'articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie.

I proponenti ritengono che nella lotta contro gli stupefacenti bisogna dare assoluta priorità al potenziamento degli strumenti che servono per fronteggiare il traffico. Perciò si è ritenuto di presentare rapidamente questa proposta cui seguiranno, in tempi brevi, le proposte sulla circolazione degli stupefacenti, sul trattamento penale della persona tossicodipendente e sull'organizzazione dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni. Traffico di sostanze stupefacenti; delitti attinenti al traffico di sostanze stupefacenti)

1. Costituisce traffico di sostanze stupefacenti l'esercizio illegittimo di una o più delle seguenti attività quando hanno ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi tipo: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, detenzione, offerta in vendita, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, mediazione, trasporto, importazione, esportazione, passaggio in transito.

2. Costituiscono delitti attinenti al traffico di stupefacenti tutti i delitti che hanno ad oggetto le attività indicate nel comma 1, anche quando riguardano le sostanze utilizzabili per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè il favoreggiamento dei responsabili, l'investimento e la ricettazione del denaro derivante dalla produzione e dalla circolazione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 2.

(Associazione per il traffico di sostanze stupefacenti)

1. Quando tre o più persone esercitano, associate tra loro, il traffico illegale di sostanze stupefacenti, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano il traffico e coloro che riciclano o investono i proventi sono puniti con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chiunque partecipa, associato a due o più persone, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

3. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà ai due terzi per l'imputato che si sia efficacemente adoperato per l'individuazione o la cattura degli associati o

dei concorrenti ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per lo svolgimento del traffico.

4. Nel graduare la diminuzione della pena si tiene conto dei compiti svolti dall'imputato all'interno dell'associazione.

5. Le pene comminate per i delitti preveduti dal presente articolo sono diminuite sino alla metà quando per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità.

Art. 3.

*(Impiego di danaro proveniente da traffico
illecito di sostanze stupefacenti)*

1. Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque investe in attività economiche o finanziarie lecite i proventi del traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale, impiega per conto di terzi danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue l'interdizione dalla professione.

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 648-bis
del codice penale)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale come introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti).

– Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione di lire a venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 5.

(Controllo sulla vendita di sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, elenca con proprio decreto le sostanze che sono suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e deve essere aggiornato ogni qualvolta se ne manifesta la necessità.

2. Chiunque intende importare, produrre, impiegare o cedere a qualsiasi titolo una o più delle sostanze indicate nel decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, deve chiederne autorizzazione al Servizio centrale antidroga.

3. Chiunque cede a qualsiasi titolo una qualsiasi quantità di tali sostanze, è tenuto a registrare secondo modalità stabilite dal Servizio centrale antidroga, le quantità cedute e le generalità del cessionario. La documentazione va conservata per almeno quattro anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie alle prescrizioni indicate nei commi 2 e 3 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. Alla condanna segue la sospensione per quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

Art. 6.

(Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti)

1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti misure di prevenzione e penali, nonchè particolari disposizioni in materia valutaria, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone indiziate di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 7.

(Confisca - Utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati)

1. Nel caso di condanna per un delitto attinente al traffico di stupefacenti il giudice ordina la confisca delle cose, mobili o immobili, che servirono o furono destinate a commettere il delitto e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; nel corso del procedimento ne viene disposto il sequestro.

2. In caso di sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre, a richiesta del Servizio centrale antidroga, l'uso temporaneo da parte dello stesso Servizio dei beni mobili sequestrati.

3. Nel provvedimento di affidamento l'autorità giudiziaria dispone le modalità d'uso del bene richiesto.

4. Se la cosa appartiene a persona estranea al reato, non si procede a confisca solo se il proprietario prova la sua ignoranza circa l'utilizzazione o l'origine delle cose. Si applicano in quanto compatibili le norme del capo III, titolo III, libro IV, del codice di procedura penale.

5. Sono altresì confiscate le sostanze stupefacenti o psicotrope comunque illegittimamente detenute.

6. I beni mobili ed immobili confiscati sono destinati al perseguimento delle finalità di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti. Con decreto ministeriale saranno stabiliti criteri e modalità di assegnazione dei suddetti beni anche ad associazioni, comunità ed enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, che ne facciano motivata richiesta.

Art. 8.

*(Invio dei campioni
al Servizio centrale antidroga)*

1. In ogni caso di sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope l'autorità procedente è tenuta ad inviare un campione delle sostanze sequestrate al Servizio centrale antidroga per le analisi di laboratorio.

Art. 9.

*(Limite all'obbligo di arresto,
fermo, perquisizione, sequestro)*

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, quando si procede per delitti attinenti al traffico di stupefacenti possono chiedere all'autorità giudiziaria di autorizzarli ad omettere l'arresto, il fermo, la perquisizione o il sequestro. Allo stesso modo possono procedere le autorità doganali per gli atti di cui agli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, accogliere la richiesta qualora ne sussista effettiva necessità per consentire, in una fase successiva, l'acquisizione di nuovi e determinanti elementi di prova ovvero la individuazione o la cattura dei colpevoli, sempre che siano non altrimenti conseguibili.

3. L'ordinanza contiene le disposizioni perchè gli sviluppi dell'attività criminosa rimangano sotto il controllo della polizia giudiziaria e siano tempestivamente comunicati all'autorità giudiziaria che procede.

4. In casi di urgenza l'autorità giudiziaria può autorizzare per via telefonica l'omissione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro. Il procedimento scritto deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

5. Competente ad emettere l'ordinanza è il pubblico ministero o il giudice istruttore presso cui pende il procedimento penale o, quando l'azione penale non sia iniziata, il pubblico ministero competente per il procedimento.

6. L'ordinanza è trasmessa alle autorità giudiziarie e di polizia che possono essere interessate al fine di consentire lo svolgimento dell'attività investigativa in ottemperanza alle disposizioni in essa contenute.

Art. 10.

(Acquisto controllato di droga)

1. Non è punibile l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria addetto ad un'unità specializzata antidroga, il quale, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad uno dei delitti previsti dalla presente legge, ed in esecuzione di disposizioni impartite dal direttore del Servizio centrale antidroga, acquisti sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Art. 11.

(Perquisizione e sequestri a bordo di imbarcazioni anche fuori delle acque territoriali)

1. Il comandante della nave o di aereomobile italiano da guerra o in servizio di polizia, quando ha motivo di ritenere che un'imbarcazione nazionale di qualsiasi tipo trasporti illegalmente sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto della Repubblica o nel porto estero

più vicino in cui risiede un'autorità consolare italiana.

2. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti di imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali e, fuori di queste, nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali.

Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 165-ter
del codice di procedura penale)*

1. Il primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 4 del citato decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'interno, direttamente, o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copia di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416-bis, 420, 422, 423, 426, 428, 432 primo comma, 433, 438, 439, 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, 630 e 648-bis del codice penale, dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2 primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599, nonché dei delitti attinenti al traffico di stupefacenti. Uguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti».

Art. 13.

(Sequestro presso banche e altri istituti)

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, per verificarne indizi o accertare reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, di delitti attinenti al traffico di sostanze stupefacenti».

Art. 14.

*(Uffici esteri
del Servizio centrale antidroga)*

1. Il Servizio centrale antidroga destina funzionari della polizia di Stato, ufficiali dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ad operare, fuori del territorio nazionale, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari quali esperti secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di svolgere attività di osservazione e informazione in vista della cooperazione internazionale contro il traffico di sostanze stupefacenti.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di 100 unità costituite da esperti indicati dal Servizio centrale antidroga.

3. Il Servizio centrale antidroga, per le sue finalità istituzionali, può avvalersi inoltre di uffici operanti fuori del territorio nazionale nel quadro di specifici accordi di cooperazione da stipularsi con i governi interessati.

4. Tali uffici sono diretti da funzionari della Polizia di Stato o da ufficiali dei Carabinieri o della Guardia di finanza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 15.

(Reati commessi all'estero)

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, limitatamente al traffico di stupefacenti, sono punibili in base alla legge italiana anche se commessi all'estero se il colpevole è cittadino italiano o si trova in Italia.

Art. 16.

(Impegni internazionali del Governo)

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a svolgere nelle sedi internazionali ogni opportuna iniziativa per il coordinamento internazionale della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e in particolare per la prevenzione e la repressione del riciclaggio del danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti.

2. Il Governo è tenuto ad assumere nei confronti dei paesi ove è particolarmente diffusa la coltivazione di piante utilizzabili per la produzione di stupefacenti, ogni opportuna iniziativa per favorire la riduzione delle produzioni. Tali iniziative devono comprendere l'apertura di linee di credito privilegiate e procedure dirette a ridurre l'indebitamento estero di tali paesi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo è tenuto a riferire al Parlamento con apposita relazione sulle iniziative assunte in base ai commi precedenti e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 17.

(Formazione e specializzazione del personale)

1. Presso le scuole di Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza sono istituiti appositi corsi interforze per la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. I corsi sono stabiliti d'intesa fra il dipartimento della Polizia di Stato e i comandi generali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Sovrintende allo svolgimento degli stessi il Servizio centrale antidroga.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività del Servizio centrale antidroga le somme iscritte nei competenti capito-

li dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sono aumentate di lire 3.500 milioni per anno.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede per il triennio 1989-1991 mediante riduzione del fondo globale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per l'anno 1989. Per gli anni successivi si provvederà mediante legge finanziaria.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.